



Tribunale Ordinario di Prato

Sezione Unica Civile

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Costanza Comunale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile pendente

tra

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall'Avv. PARRINI BERNARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, giusta procura allegata all'atto introduttivo;

PARTE ATTRICE

e

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), rappresentato e difeso dall'Avv. PACINI MICHELANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PISANO 12 59100 PRATO, giusta procura allegata all'atto di costituzione;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: *Altri contratti atipici*

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“come da verbale d'udienza del 30/6/2026”*

Per parte convenuta: *“come da verbale d'udienza del 30/6/2026.”*

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_2* ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna di *Controparte_2* al pagamento della somma di euro 11.615,32 in suo favore, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento al saldo.

A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto: che dal giugno 2011 le odierne parti in causa si costituivano in associazione temporanea di scopo denominata *Controparte_3* al

fine di partecipare congiuntamente ai bandi di gara per la gestione dei centri estivi del Comune di Firenze destinati ai bambini e agli adolescenti; che a seguito dell'aggiudicazione delle relative gare, l'^{Contr} assumeva la gestione operativa dei centri estivi comunali per le annualità comprese tra il 2011 e il 2013 svolgendo l'attività in forma coordinata e congiunta tra i due soggetti aderenti; che tutti gli atti gestionali, inclusi gli incarichi conferiti al personale impiegato in detti centri, venivano sottoscritti dalla sig.ra *Parte_3* quale presidente e legale rappresentante dell'ATS in nome e per conto di entrambe le società componenti; che in data 27.11.2013 l'*CP_4* e l'*CP_5* notificavano congiuntamente all'^{Contr} e alla sig.ra *Pt_3* il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000374756/t01 dell'11.11.2013 contestando la natura subordinata anziché autonoma di numerosi rapporti di lavoro intrattenuti per la gestione dei centri estivi; che, risultato vittorioso il ricorso di fronte al Tribunale di Firenze, l'appello ha riformato detta sentenza contro la quale è stato proposto ricorso per Cassazione ancora pendente alla data di introduzione del presente giudizio; che a seguito dell'intimazione di pagamento ricevuta dall'*CP_4* in esecuzione della sentenza d'appello, l'ATS e la sig.ra *Pt_3* sono state costrette a corrispondere l'importo complessivo di euro 12.573,08; che è stato richiesto, stragiudizialmente, il rimborso pro quota alla *Controparte_1* la quale ha contestato la richiesta avversaria; che, tuttavia, sussiste una corresponsabilità gestionale tra le odierne parti in causa che legittima l'applicazione dei principi della solidarietà passiva; che, pertanto, la controparte deve dichiararsi tenuta a rimborsare l'attrice, pro quota, del pagamento effettuato da quest'ultima per l'intero agendo con l'azione di regresso.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio [...] *Controparte_6*

la quale ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Prato per essere competente a decidere la presente controversia il designando Collegio arbitrale avente sede presso il Foro di Firenze, nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi* chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande avversarie ed in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento delle somme percepite in eccedenza che saranno accertate in corso di istruttoria rispetto a quanto previsto dai contratti di ATS.

Esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione alla prima udienza fissata dalla scrivente, con ordinanza del 9.4.2026 la causa è stata rinviata all'udienza del 30.6.2026 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa. La stessa, pertanto, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale d'udienza.

L'eccezione di compromesso è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Nell'atto di costituzione dell'associazione temporanea di scopo dell'anno 2011 all'articolo 13 si legge: *“le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente accordo organizzativo tra i soggetti che lo sottoscrivono saranno deferite ad un collegio arbitrale*

costituito ai sensi dell'art. 806 e ss. c.p.c.. Si stabilisce inoltre che la sede inderogabile di eventuale arbitrato è il Foro di Firenze. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che richiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza."

Tale clausola viene riprodotta pedissequamente negli atti di costituzione dell'ATS relativi agli anni 2013 e 2019 come prodotti in atti.

Dall'interpretazione letterale della suddetta clausola si desume che la presente controversia rientri indubbiamente nell'ambito di applicazione della medesima. Difatti, l'attrice ha chiesto la restituzione di somme dalla stessa pagate per intero che secondo l'accordo intercorso tra le parti (costituito dall'atto di costituzione dell'^{Contr} appunto) erano a carico di entrambe, sussistendo una solidarietà passiva.

È chiaro allora che il presente giudizio ha ad oggetto una controversia che verte sull'applicazione del suddetto accordo.

Non si condividono le contestazioni rese sul punto da parte attrice circa la non validità della clausola non sussistendo la doppia sottoscrizione richiamando l'art. 1341 comma 2 c.c.. Gli atti di costituzione dell'ATS non possono essere considerati contratti predisposti da un solo contraente, di natura standardizzata o conclusi con moduli o formulari, ma trattasi di accordi frutto della volontà condivisa da un lato, da un'associazione sportiva dilettantistica e dall'altro, da una società cooperativa sociale. Entrambe le parti del suddetto accordo hanno espresso, indubbiamente, la loro volontà negoziale nell'atto di costituzione dell'^{Contr} sottoscrivendo il medesimo in ogni pagina. Si ritiene, pertanto, che il requisito della forma scritta *ad substantiam* richiesto per la validità della clausola compromissoria, ex art. 808 c.c., sia stato adeguatamente rispettato.

Ciò posto, occorre stabilire il carattere rituale o irrituale dell'arbitrato, tenuto conto delle diverse conseguenze sul piano processuale. A tal proposito, la clausola compromissoria va interpretata alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c., tenendo presente che nell'arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso lo strumento della determinazione contrattuale (art. 808 *ter* c.p.c.), mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà (Cass. Sez. I, 5.7.2023, n. 18973; Cass. Sez. I, 4.3.2019, n. 7189; Cass. Sez. I, 18.11.2015, n. 23629).

La giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato il principio secondo cui il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto a favore della ritualità

dell'arbitrato (cfr. Cass. sez. II, 19.7.2023, n. 21329; Cass. sez. I, 7.8.2019, n. 21059; Cass. Sez. I, 7.4.2015, n. 6909).

In applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie si ritiene che l'arbitrato sia rituale tenuto conto del richiamo all'art. 806 e ss. c.p.c. e alla determinazione secondo cui *“le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che richiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza,”* facendo, pertanto, intendere che la volontà delle parti fosse quella secondo cui ogni controversia derivante dagli atti di costituzione dell'ATS dovesse decisa da un collegio arbitrale di carattere rituale.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito e, tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, comma II, c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. ai rapporti tra arbitrato e processo, deve essere assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia dinanzi agli arbitri (Corte Cost. sent. n. 223/2013).

Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi tranne quella istruttoria non svoltasi in ragione della definizione del giudizio sulla base di una questione preliminare, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Prato per la sussistenza di clausola arbitrale;
2. Assegna termine di mesi 3 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa;
3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Prato, 30.6.2026

Il giudice
dr.ssa Costanza Comunale